Spett.

**Comune di Ventimiglia**

Egr. sig.

**Sindaco del Comune di Ventimiglia**

Flavio di Muro

Egr. sig.

**Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia**

Roberto Nazzari

Gent.

**Segretaria Generale del Comune di Ventimiglia**

dott.ssa Cristina Bloise

Spett.

**Prefettura di Imperia**

Spett.

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia**

*Oggetto*: **Esame della dichiarazione resa dal sig. Franco Ventrella, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 DPR 445/2000 – Segnalazione incompatibilità – Adozione atti e provvedimenti conseguenti**

Il sottoscritto Gaetano Scullino, nato a Sanremo (IM) il 26.03.1947 e residente in Ventimiglia (IM), via della Repubblica 8/b, nella sua qualità di Consigliere e cittadino del Comune di Ventimiglia

**PREMESSO CHE**

Con atto a prot. 21382 in data 8 giugno 2023 il sig. Franco Ventrella dichiarava, con espresso richiamo dell’art. 47 DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR citato per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, l’insussistenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

Con deliberazione n. 22 del 19 giugno 2023 il Consiglio Comunale, preso atto di quanto sopra, convalidava l’elezione del sig. Franco Ventrella alla carica di Consigliere Comunale;

In data 13 luglio 2023 veniva depositata sentenza del TAR Liguria, in cui il sig. Franco Ventrella risulta ricorrente contro il Comune (procedimento amministrativo R.G. n. 782/2022).

**CONSIDERATO CHE**

L’art. 63 TUEL dispone che non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento amministrativo, con il Comune;

La giurisprudenza statuisce unanimemente che, ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità *de qua*, non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, *dovendo unicamente rilevare il dato formale ed obiettivo di tale pendenza*, il quale esaurisce, *ex se*, il presupposto dell’incompatibilità, perciò non esiste alcuna difficoltà interpretativa della norma;

Risulta *per tabulas* che, nel momento in cui il sig. Franco Ventrella ha reso la dichiarazione, aveva una lite pendente, in quanto parte del procedimento amministrativo richiamato, contro il Comune;

L’art. 75 DPR 445/2000 dispone che, fatto salvo quanto previsto all’articolo successivo, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

I casi normativi di autotutela doverosa, tra cui quello della decadenza *ex tunc* del beneficio quale conseguenza del generale principio contenuto nella norma testé indicata (in base al quale, ripetesi, ove emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, secondo una valutazione autonoma della P.A., il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera), non sono eccezioni alla regola generale del riesame per vizi di legittimità [*ex* art. 21-*novies* della l. 241/1990](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949324&idUnitaDoc=20159465&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), ma costituiscono forme ben definite d'autotutela doverosa, poste a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento, *contro la consolidazione degli effetti d'un atto illegittimo ed ingiusto e non tempestivamente revocato o annullato*, tant'è che l'art. 21-*nonies*, comma 2-*bis*, recato dalla novella *ex* art. 6, comma 1, lett. d), [n. 2) della l. 7 agosto 2015](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4481025&idUnitaDoc=25994919&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), [n. 124](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4706441&idUnitaDoc=27801579&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), ha fatto salve, tra le altre, le sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000, tra cui, per l’appunto, quelle dettate dall'art. 75; ne consegue che sussiste, in capo alla P.A., *l'obbligo di provvedere a fronte di un'istanza diretta all'applicazione del citato art. 75 DPR 445/2000*, senza subordinarne l’esercizio alle condizioni previste per il riesame susseguente a vizi di legittimità;

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la disposizione in parola non lascia alcuna discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, e prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante; in particolare non è richiesta alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa, facendosi leva sul principio di auto-responsabilità;

Ad esempio il candidato che renda una dichiarazione incompleta, in relazione all’insussistenza delle cause di incandidabilità, viene legittimamente escluso dalla sottocommissione elettorale (TAR Napoli, sez. II, 17.05.2016, n. 2495, in *Foro Amministrativo (Il)* 2016, 5, 1423);

Ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, fatto salvo dall’articolo precedente, qualora il Giudice dovesse ravvisare la rilevanza penale della vicenda, potrebbe trovare applicazione la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici;

Occorre eliminare gli effetti della deliberazione assunta sulla base di una dichiarazione non veritiera, adottare gli atti ed i provvedimenti conseguenti a tale dichiarazione e, se del caso, contestare altresì l’incompatibilità *ex* art. 69 TUEL.

**CHIEDE**

che, a seguito di controllo postumo sulla veridicità della dichiarazione, venga verificato che, nel momento in cui il sig. Franco Ventrella ha reso la dichiarazione assunta a protocollo n. 21382, in data 8 giugno 2023, era pendente dinanzi al TAR Liguria il procedimento amministrativo contraddistinto con R.G. n. 782/2022, in cui egli era parte contro il Comune, conclusosi con sentenza non definitiva depositata il 13 luglio 2023, con l’assunzione di ogni consequenziale provvedimento di competenza degli Uffici;

che, per l’effetto, venga convocato *con urgenza* il Consiglio Comunale (giacché, in difetto, il sig. Franco Ventrella non potrebbe partecipare ad alcuna adunanza), al fine di:

1. rimuovere la deliberazione n. 22 del 19 giugno 2023, assunta sulla base della dichiarazione non veritiera del sig. Franco Ventrella;
2. adottare la sanzione prevista dall’art. 75 DPR 445/2000 in conseguenza della dichiarazione non veritiera del sig. Franco Ventrella, se non ritenuta di competenza degli Uffici;
3. contestare altresì al sig. Franco Ventrella l’eventuale persistenza dell’incompatibilità se, alla data del Consiglio, qualora la sentenza del primo Giudice non sia divenuta definitiva, non abbia tardivamente rimosso la causa di incompatibilità.

Ventimiglia, li 19 luglio 2023.

Gaetano Scullino